

Codice A1409C

D.D. 21 febbraio 2022, n. 284

**Accertamento della somma di Euro 11.830,28 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 11.830,28 sul cap.176024/22 da liquidare ad un allevatore a titolo di indennizzo per l'abbattimento di avicoli contaminati da salmonella Typhimurium.**



**ATTO DD 284/A1409C/2022**

**DEL 21/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 11.830,28 sul cap. 27675/22 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 11.830,28 sul cap.176024/22 da liquidare ad un allevatore a titolo di indennizzo per l'abbattimento di avicoli contaminati da salmonella Typhimurium.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989.

Il "Piano nazionale di controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021", prevede l'abbattimento o macellazione dei gruppi di ovaiole risultati positivi per salmonellosi e la destinazione delle uova prodotte alla pastorizzazione ed ha confermato la possibilità di indennizzare le uova.

A seguito dell'insorgenza di un focolaio di salmonella Typhimurium riscontrato presso l'allevamento del Sig. Ambrogio Roberto sito nel comune di Caraglio (CN), codice aziendale 040CN008, l'Asl CN1 ha disposto con il provvedimento ordinatorio e cautelare n. 114529/P del 13.10.2021, il sequestro e l'abbattimento di n. 2338 galline ovaiole presenti in allevamento e l'avvio al trattamento termico di n. 26.640 uova.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 2 che il valore di mercato per gli animali appartenenti alle specie avicole riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali abbattuti non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

Pertanto, vista la documentazione relativa alla gestione del focolaio, trasmessa dal Servizio Veterinario - Area A dell'ASL CN1 con lettera assunta agli atti con prot. 2361 del 21.01.22, comprendente tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal titolare dell'allevamento,
- b. il provvedimento ordinatorio già citato,
- c. l'attestazione di abbattimento dell'Asl CN1
- d. le fatture relative all'invio delle uova alla pastorizzazione;

la Commissione Regionale nominata dall'Assessore Regionale alla Sanità ex D.G.R. 39-5392 del 26/2/2007, riunitasi in data 2 febbraio 2022, ha definito l'indennizzo spettante in complessivi € 11.830,28 calcolato sulla base dei valori di mercato riportati dai bollettini Ismea delle settimane di abbattimento e che tiene altresì conto dell'80% del valore delle uova, come per espressa previsione dal comma 4, art. 2 della L. 218/88.

Dato atto che tutta la documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al predetto allevatore, nonché il verbale stilato in occasione della riunione della suddetta Commissione, è conservata agli atti presso gli uffici del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e Welfare.

Per quanto fin qui esposto:

preso atto della nota prot n° 600.1/100/AG/2436 del 15 aprile 1991 del Ministero della salute, dove in conformità con quanto previsto dal comma 2, art. 3 della Legge 218/1988, si dispone "*che le Regioni mettano preventivamente a disposizione i fondi occorrenti*"; e che pertanto il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti titolo a richiedere il successivo rimborso delle somme anticipate;

dato atto che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze;

tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41";

viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

tenuto conto del comma 2 lettere a) e b) dell'art. 20 del D.Lvo n. 118/2011 e s.m.i. che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di

finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti, si ritiene necessario procedere all'accertamento della somma di € 11.830,28 sul cap. 27675 dell'entrata del bilancio provvisorio 2022 e al contestuale impegno della somma di € 11.830,28 sul cap.176024/22 da liquidare a favore del Sig. Ambrogio Roberto, titolare dell'allevamento sito nel Comune di Caraglio (CN), via Balere n. 44 (cod. az. 040CN008) per l'abbattimento e distruzione degli avicoli presenti in allevamento e l'avvio alla pastorizzazione delle uova prodotte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.Lgs. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- Vista la Legge regionale 27.12.2021, n. 35
- Vista la DGR 12-4529 del 14.01.2022

*determina*

per le motivazioni di cui alle premesse:

di accertare la somma di € 11.830,28 sul cap. 27675/22 dell'entrata del bilancio provvisorio 2022 da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare, la somma di € 11.830,28 sul cap. 176024/22 del bilancio provvisorio 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da liquidare a titolo di indennizzo al Sig. Ambrogio Roberto (cod. beneficiario 347972), nato a Ougree (Belgio), il 8/6/1958, e residente a Busca (CN), titolare dell'allevamento identificato con il codice aziendale 040CN008, per aver abbattuto e distrutto n. 2338 galline ovaiole, infette da salmonella Typhimurium ed inviato alla trasformazione 26.640 uova;

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

L'indennizzo sarà accreditato a mezzo bonifico bancario.

La documentazione relativa all'indennizzo da liquidare al predetto allevatore è conservata presso gli uffici del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e Welfare.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria  
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio